



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 del 04/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO.

Il giorno 04/05/2021 alle ore 11:30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.

All'appello risultano:

EMILIANI ENEA	Sindaco-Presidente
BORGHI LILIA	Assessore esterno e Vice Sindaco
SGARAVATO ELISA	Assessore esterno

Presenti	Assenti
X	
X	
X	

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **MORELLI MARGHERITA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Sig. EMILIANI ENEA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti che hanno resa necessaria la convocazione.

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

, , , , , ,

Presenti: 3

Assenti: 0

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO GENERALE al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti del Comune di Sant'Agata sul Santerno:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 2/2/2021 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 2/2/2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 2/2/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 / 2023 - Parte Contabile;

Premesso che:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per i mercati anche in strutture attrezzate;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone Unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della strada);
- il Canone Unico si applica anche alle occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. 18 e seguenti del Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

Rilevato che le disposizioni che disciplinano il Canone Unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale, che include anche le pubbliche affissioni;
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Rilevato che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative al Canone Unico, come sopra articolato, anche nell'ipotesi di situazione realizzata in forma abusiva;

Considerato che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;
- il comma 841 ed il comma 842 stabiliscono le tariffe di cui ai due commi precedenti, con riferimento alle occupazioni dei mercati;

Preso atto che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati, o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

Atteso che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base di esse utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege al comma 831;

Preso atto, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

Visto il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone Unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

Considerato che le predette riduzioni sono stabilite dal regolamento comunale;

Verificato che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

Dato atto che alcune misure del Canone sono già indicate nel regolamento comunale e, pertanto, tali fattispecie non vengono contemplate nel presente atto;

Ritenuto, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per le occupazioni di suolo pubblico, con l'applicazione dei coefficienti indicati per ogni fattispecie riportata nella tabella;

Considerato che questo ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni, - attualmente affidato alla Ditta ICA con sede a Forlì come da contratto in essere - pertanto, vengono stabilite anche le tariffe di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, dove vengono riportate anche le tariffe riferite alla diffusione di messaggi pubblicitari;

Dato atto che, nell'ipotesi in cui il canone unico calcolato per il 2021, con riferimento ad un determinato soggetto passivo, risulti superiore al 20% o, comunque ad euro 1.000,00, a quanto dovuto per l'anno 2020, a titolo di occupazione suolo pubblico e prelievo sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, l'importo dovuto per il 2021, sarà pari all'importo dovuto per il 2020 aumentato del 20% e, comunque, per un importo non superiore ad € 1,000,00, salvo per le fattispecie, per le quali l'importo dovuto è stabilito dalla Legge n. 160/2019;

Considerato che per l'anno 2021, sono esonerati dal pagamento del Canone Unico, oltre ai soggetti individuati dai provvedimenti governativi, anche gli artigiani con consumo sul posto (esempio: gelaterie artigianali, chiosco con produzione di piadina al momento), per il periodo di esenzione stabilita dai provvedimenti medesimi;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*,
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze,
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*,
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020 e s.m.i. che ha differito al 31 gennaio 2021, il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- il D.M. dell'Interno del 13 gennaio ha posticipato al 31 marzo 2021 il predetto termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 4172021 e s.m.i. ha ulteriormente procrastinato il termine suddetto al 30 aprile 2021;

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i., rispettivamente dal Dirigente Settore Entrate Comunali e dal Dirigente Area Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese per alzata di mano

d e l i b e r a

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 le tariffe del Canone Unico, come sopra illustrato e riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo con riferimento all'occupazione di suolo pubblico ed ai mercati;
3. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, le tariffe delle affissioni di cui all'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni;
4. di dare atto che per l'anno 2021 sono esonerati dal pagamento del Canone Unico, oltre ai soggetti individuati dai provvedimenti governativi, anche gli artigiani con consumo sul posto (esempio: gelaterie artigianali, chiosco con produzione di piadina al momento) per il periodo di esenzione stabilita dai provvedimenti medesimi;

5. di dare atto che con l'applicazione delle presenti tariffe, anche in virtù delle esenzioni di cui al punto precedente, non derivano minori entrate rispetto a quelle attualmente previste nel bilancio di previsione 2021-2023;
6. di dare atto inoltre che si provvederà all'eventuale conguaglio dei canoni già riscossi ai sensi della delibera di Consiglio comunale n. 5 del 2/2/21;
7. di dichiarare, con separata unanime votazione palesemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali”.

IL PRESIDENTE
EMILIANI ENEA

IL SEGRETARIO GENERALE
MORELLI MARGHERITA